

Lo ribadisce un'ordinanza della Corte di cassazione

Sponsorizzazione, spese provate dal contribuente

DI GIUSEPPE D'AMICO

Le spese di sponsorizzazione devono essere provate con circostanziata documentazione che consenta al giudice di accertare la finalità promozionale/pubblicitaria e l'incremento delle vendite (si veda *ItaliaOggi* del 18 agosto 2018). Sono queste le conclusioni ribadite dalla recente ordinanza n. 1326 del 18 gennaio 2019 della Corte di cassazione che ha annullato la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente. Il contratto di sponsorizzazione è un accordo, in base al quale, un'impresa (sponsor) prevede un corrispettivo economico in denaro, beni o servizi in cambio della pubblicità del marchio o del prodotto da parte di un altro soggetto (sponsee). In tali contratti, lo sponsor mira a diffondere e a promuovere il bene sul mercato mentre lo sponsee si impegna a garantirgli visibilità presso il pubblico e, presumibilmente, un incremento del fatturato.

Nel nostro caso, il giudice di secondo grado ha accolto le ragioni della società che ha dedotto integralmente i costi sostenuti per la sponsorizzazione di alcune squadre impegnate in attività sportive. Per la Ctr di Reggio Emilia, la società ha dimostrato la natura promozionale delle spese che sono risultate in linea con le scelte aziendali della stessa, del tutto discrezionali e insindacabili. Avverso tale decisione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la sproporzione dei costi di sponsorizzazione rispetto ai ricavi conseguiti nonché la genericità delle prestazioni indicate in fattura e l'impossibilità di verificarne la congruenza. Il Supremo collegio, preso atto delle posizioni di entrambe le parti, ha cassato la sentenza di secondo grado ritenuta immotivata in quanto non in grado di superare: «L'antieconomicità delle spese di pubblicità (...) la loro inadeguatezza a promuovere vendite potenziali sul mercato nazionale, data

la destinazione alla sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche attive solo a livello locale, nell'ambito di discipline sportive lontane dal grande pubblico (...) la genericità delle fatture». La Cassazione ha statuito che «a fronte delle specifiche contestazioni dell'Erario e stante l'onere della prova gravante sul contribuente, il giudice di appello non ha chiarito in che modo la società abbia assolto a tale onere, né ha motivato in ordine alle fonti del proprio convincimento sull'affermata inerenza dei costi, ritenendo che essa fosse la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali discrezionali, sottratte al sindacato del giudice. Il ricorso appare, quindi, fondato, sotto il profilo della violazione della norma sulla ripartizione dell'onere probatorio e di quello della carenza motivazionale».

Sempre il Supremo collegio, al fine di rafforzare la propria decisione, ha richiamato i principi espressi da una propria recente pronuncia (Cass. sentenza n. 18904 del 17/7/2018) che statuisce: «In tema di imposte dirette, l'amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali». Per la Cassazione, le scelte di gestione di un imprenditore sono libere e insindacabili, purché non siano in contrasto con le regole del buon senso e risultino prive di una giustificazione economica. In tali ipotesi, spetta al contribuente dimostrare con argomentazioni e documentazione di supporto non solo l'inerenza e la natura di un costo ma anche la sua effettiva finalità economica.



L'ordinanza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi